



**ASSINDATCOLF**  
Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico

**Consulenza e servizio di contabilità  
del personale domestico**

**Sezione di Genova**  
Via Martin Piaggio 15 - 16122 Genova  
Tel. 010.84627201 - Fax 010.84627299  
www.assindatcolf.ge.it

## Legislazione recente

### Milleproroghe: pubblicata la legge di conversione

È stata pubblicata sulla G.U. 21 settembre 2018, n. 220, la legge 21 settembre 2018, n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, recante la proroga dei termini previsti da diverse disposizioni legislative.

In tema lavoristico, il provvedimento - c.d. Milleproroghe - è essenzialmente intervenuto per regolamentare la cassa integrazione straordinaria in aree di crisi industriale complessa.

### "DEF 2018": approvata la Nota di aggiornamento

Nella seduta 27 settembre 2018, n. 21, il Consiglio dei ministri ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, cd. "DEF 2018", che contiene i seguenti provvedimenti in ambito lavoristico/pensionistico:

- introduzione del pensionamento anticipato per favorire l'assunzione dei giovani, con contestuale superamento della "legge Fornero";
- potenziamento dei Centri per l'impiego per la gestione del reddito di cittadinanza.

Il documento dovrà, per divenire operativo e applicabile, essere recepito

da provvedimenti normativi di futura emanazione, tra cui, in primis, la Legge di stabilità 2019, che verrà approvata entro fine dicembre 2018.

### Immigrazione: pubblicato il decreto legge

Il Consiglio dei ministri ha reso noto che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2018, n. 231, il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, contenente disposizioni urgenti in materia di immigrazione, sicurezza pubblica e funzionalità del Ministero dell'interno.

In particolare, è stato oggetto di modifica il Testo unico dell'immigrazione - D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - nella parte in cui vengono disciplinati i permessi di soggiorno per motivi umanitari, per "casi speciali", nonché le condizioni di convertibilità dei citati permessi in documenti che consentono l'espletamento dell'attività lavorativa.

### CIGS: reintrodotta la causale per cessazione di attività

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2018, n. 226, il decreto legge 28 settembre 2018, n.

109, contenente diverse disposizioni, tra cui, per quanto riguarda l'ambito lavoristico, la reintroduzione dell'integrazione salariale straordinaria per le imprese che versano in una situazione di crisi aziendale, qualora l'azienda stessa abbia cessato o cessi l'attività produttiva e qualora sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con relativa ri-occupabilità del personale interessato dalla CIGS.

### Tempo determinato: al 31 ottobre fine del periodo transitorio

Lo scorso 14 luglio è divenuta operativa la riforma del contratto a termine, con l'entrata in vigore del Decreto



**ASSOCIAZIONE  
PROPRIETÀ  
EDILIZIA**

**Al servizio dei proprietari  
di case dal 1914**

Via XX Settembre, 41 - 16121 Genova  
Tel. 010.565149 - 010.565768 - Fax 010.543563

Questa pubblicazione è redatta a cura dello Studio Associato LUPU & PUPPO

dott. Dario Lupi  
rag. Maria Pia Bertini  
dott. Paolo Puppo  
rag. Paolo Michelotti  
avv. Alessandro Lupi

dott.ssa Rosanna Iacovera  
dott.ssa Cristina Biancalani  
dott.ssa Marisa Raggio  
dott.ssa Caterina Gaggiolo  
rag. Stefano Dagnino

dott.ssa Federica Minervini  
dott.ssa Elisa Torre  
dott.ssa Eleonora Canu  
rag. Daniela Grillà  
dott.ssa Sara Vollero  
dott. Stefano Mattioli  
dott.ssa Federica Castagnola  
dott. Giacomo Prandi  
dott.ssa Sara Biancalana  
dott.ssa Giulia Michelotti  
dott. Michele Tolle

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15 - Tel. 010.84.62.71 - www.lupipuppo.it  
20145 Milano - Via Leone XIII, 14 - Tel. 02.48.59.131 - www.joblab.it  
16154 Genova Sestri Ponente - Via Buccari, 9 - Tel. 010.84.62.71  
17031 Albenga (SV) - Reg. Cime di Leca, 31 - Tel. 0182.560712  
e-mail: informaziende@lupipuppo.it - lupipuppo@lupipuppo.it

Il notiziario è redatto con la collaborazione  
dello Studio Ansaldo Loero & Associati in Chiavari

legge 12 luglio 2018, n. 87, c.d. Decreto Dignità, successivamente convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96. Proprio il provvedimento di conversione in legge ha introdotto un periodo transitorio in base al quale le nuove disposizioni (motivazione del rapporto a determinate condizioni, riduzione durata massima a 24 mesi, riduzione n. proroghe a 4) si applicano per le proroghe e i rinnovi successivi al 31 ottobre 2018, mentre per i contratti stipulati ex novo dal 14 luglio 2018, trovano invece applicazione da subito le nuove norme restrittive. In termini analitici, si ricordano di seguito le principali novità introdotte:

- il primo contratto a termine potrà avere una durata massima di 12 mesi se stipulato senza causale. Il primo contratto potrà avere una durata fin dall'inizio superiore a 12 mesi, ma comunque entro il limite massimo di 24 mesi, se ricorre almeno una delle causali di seguito indicate;
- dopo i primi 12 mesi "a-causali", si potrà prorogare il contratto per un massimo di altri 12 mesi, con l'obbligo di indicare la causale;
- per ciascun rinnovo, indipendentemente dalla durata del primo contratto, devono essere indicate le causali;
- le causali che legittimano la stipula del contratto a termine oltre gli iniziali 12 mesi, o in caso di rinnovo indipendentemente dalla durata, sono:
  - esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro;
  - esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  - esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili rientranti nell'attività ordinaria del datore di lavoro.
- viene abbassato da 36 a 24 mesi il limite massimo, per sommatoria, di rapporti a termine tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale;
- sono ridotte da 5 a 4 le proroghe nell'arco di 24 mesi;
- per ciascun rinnovo è stato previsto un costo contributivo aggiuntivo dello 0,5% in più rispetto all'1,4% già previsto precedentemente.

L'attesa circolare esplicativa che deve emanare il Ministero del lavoro non è ancora stata resa disponibile e il periodo transitorio sta per terminare, con obbligo, per i datori di lavoro, di adeguarsi a breve integralmente alle nuove disposizioni.

## Selezione personale: nuove opportunità con la Fondazione lavoro

La Fondazione lavoro, nella sua qualità di Agenzia per il Lavoro del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, opera sul territorio nazio-

nale attraverso i Consulenti del lavoro delegati.

Nell'ottica di ampliare il range dei servizi offerti alle aziende clienti, lo Studio Associato Lupi & Puppo, tramite i consiglieri delegati dott. Paolo Puppo, rag. Paolo Michelotti e dott.ssa Enrica Parodi, attraverso la Fondazione lavoro, è in condizione di supportare le imprese nell'attività di ricerca e selezione del personale, di gestione delle politiche attive regionali (pratiche di collocamento/ricollocamento) e di gestione dell'assegno di ricollocamento. Nella manchette dedicata si trovano i riferimenti per prendere contatto con i consulenti delegati.



**CONFINDUSTRIA  
GENOVA**

Associazione Industriale  
della Provincia di Genova

**Il più importante  
punto di riferimento  
dell'industria privata genovese**

Via S. Vincenzo, 2 - 16121 Genova  
Tel. 010.83381 - Fax 010.8338225  
www.confindustria.ge.it

Delegazione di Chiavari - Viale Arata, 3 - 16043 Chiavari  
Tel. 0185.309761 - Fax 0185.324845

circolari & messaggi

**INL**

## Pagamento retribuzioni con mezzi tracciabili: chiarimenti

L'INL, con nota 10 settembre 2018, n. 7369, ha reso disponibili ulteriori chiarimenti circa le modalità di verifica dell'osservanza degli obblighi di pagamento con strumenti tracciabili, di cui alla legge n. 205/2017.

In termini analitici, l'Ispettorato ricorda che è rimessa alla valutazione del personale ispettivo, sulla base dei fatti concreti e degli elementi acquisiti in sede di accertamento, l'attivazione delle procedure descritte nella nota. In termini operativi, nella nota viene ricordato che l'utilizzo di strumenti tracciabili non è obbligatorio per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell'interesse del datore di lavoro e nell'esecuzione della prestazione (ad esempio: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti. Per quanto riguarda l'indennità di trasferta, visto che ha natura "mista" risarcitoria, si ritiene comunque necessario ricomprendere le rela-

tive somme nell'ambito degli obblighi di tracciabilità, diversamente da quello che avviene rispetto a somme versate esclusivamente a titolo di rimborso (chiaramente documentato) che hanno natura solo restitutoria.

Per il concreto svolgimento delle operazioni di pagamento, l'INL ritiene conforme alla nuova normativa l'ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario presso cui il datore di lavoro risulta intestatario di un conto corrente, mentre il pagamento tramite vaglia postale è ammesso, purché riporti l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità e vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell'operazione.

## MINISTERO DEL LAVORO

### Sistema duale 2017: modalità di finanziamento

Il Ministero del lavoro, con notizia del 7 settembre 2018, ha reso noto che è stato reso disponibile, successivamente alla registrazione presso la Corte dei conti, il decreto direttoriale 31 luglio 2018 che regola le risorse destinate al finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale nel sistema duale per l'annualità 2017.

L'ammontare delle risorse, ripartite per ciascuna Regione, è riportato nella Tabella A contenuta nel decreto.

### Appalti: condizione di esclusione dalla solidarietà

Il Ministero del lavoro, con risposta a interpellato 13 settembre 2018, n. 5, è intervenuto fornendo l'interpretazione dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003, in seguito alla modifica apportata ad opera del D.L. n. 25/2017, che ha soppresso il periodo dell'articolo 29, comma 2, che attribuiva alla contrattazione collettiva la possibilità di derogare al principio della solidarietà del committente per i crediti re-



**eDotto**  
Centro Formazione



**Parodi School**  
crescere comunicando

**Centro Formazione eDotto  
Parodi School**

Formazione a costo zero:  
chiedici come ottenere il contributo  
riservato alla tua azienda!

Via Martiri della Libertà, 303r  
Campomorone - 16014 GENOVA

Claudio Favafabbi: 340 810 3345  
Alessandra Romano: 340 598 8041

tributivi vantati dal lavoratore dipendente dall'appaltatore, qualora la stessa contrattazione abbia individuato metodi e procedure per il controllo e la verifica della regolarità complessiva degli appalti. In termini temporali, la disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all'entrata in vigore del D.L. n. 25/2017, sempre che ricorrano le condizioni previste, mentre la citata deroga non potrà essere riferita ai crediti maturati nel periodo successivo.

## Contratti di solidarietà: modalità di decontribuzione

Il Ministero del lavoro, con notizia 1° ottobre 2018, ha ricordato che dal 30 novembre 2018 al 10 dicembre 2018 decorre il termine per la presentazione delle istanze di decontribuzione a valere sul fondo 2018 per contratti di solidarietà stipulati al 30 novembre 2018 o nel corso del secondo semestre 2017. In termini operativi, la presentazione delle istanze può avvenire esclusivamente tramite Pec agli indirizzi: [sgravidcs@pec.lavoro.gov.it](mailto:sgravidcs@pec.lavoro.gov.it) o [sgravicontrattisolidarieta@postacert.inps.gov.it](mailto:sgravicontrattisolidarieta@postacert.inps.gov.it).

## ANPAL

### Ricollocazione CIGS: ulteriori precisazioni

L'ANPAL, con nota 7 settembre 2018, n. 11122, ha offerto ulteriori indicazioni operative in materia di presentazione delle istanze di assegno di ricollocazione, chiarendo che la prenotazione va effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione, con posticipo di una giornata nell'ipotesi in cui tale scadenza coincida con un giorno festivo. Visto che il portale dedicato alle istanze - [adrcigs.anpal.gov.it](http://adrcigs.anpal.gov.it) - è stato reso operativo lo scorso 25 luglio, l'ANPAL chiarisce che, limitatamente agli accordi di ricollocazione stipulati prima di tale data, potranno essere accolte le prenotazioni effettuate entro il 24 agosto 2018.

## INPS

### Integrazioni salariali: nuovi servizi INPS

L'Istituto, con messaggio 28 settembre 2018, n. 3566, ha reso noto che dal 1° novembre sarà disponibile un nuovo servizio di simulazione per la verifica dell'eventuale superamento dei limiti temporali di fruizione delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie. Operativamente, sul portale INPS potrà essere effettuato, direttamente dalle aziende o dai delegati, il controllo del consumo di ore di CIGO (l'Istituto ha predisposto una guida con cui sono spiegate le modalità di accesso e utilizzo del nuovo servizio telematico).

In termini tecnici, a partire dal prossimo 1° novembre, per l'invio delle istanze, nelle quali l'azienda dovrà continuare ad indicare i nominativi dei beneficiari dell'integrazione salariale, è stato eliminato il "file CSV" contenente l'elenco dei lavoratori dell'unità produttiva interessata alla CIGO (le notizie contenute nel file saranno reperite dai dati forniti con i flussi UniEms dei 6 mesi precedenti l'inizio del periodo di CIGO richiesto).

### Sgravio contributivo contratti di solidarietà e modalità di recupero

L'Istituto, con circolare 26 settembre 2018, n. 98, ha reso disponibili le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà a vantaggio delle imprese che, per effetto dei decreti direttoriali ministeriali, siano state ammesse allo sgravio contributivo di cui al D.L. n. 510/1996, considerando i fondi stanziati per l'annualità 2017.

### NASpi: modalità di verifica degli importi dovuti

L'Istituto con notizia del 6 settembre 2018, ha reso noto che è stato reso disponibile sul proprio portale, nella parte "Tutti i servizi"/"Nuova Assicurazione sociale per l'impiego (NASpi); consultazione domande", un applica-

**Consulenti per il Lavoro**  
AGENZIA PER IL LAVORO  
Aut. Min. n. 19009 del 23/07/2007  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

- Tirocini formativi di qualità
- Ricerca e selezione del personale
- Politiche attive regionali
- Assegno di ricollocazione

**LA TUA SEDE OPERATIVA**  
Via Brignole De Ferrari 6/9  
cap. 16125 GENOVA(GE)  
0109820942 -Rep.+39 3296793787  
info.agenziadellavoro@lupipuppo.it

tivo che consente ai percettori di NASpi di conoscere l'importo mensile del trattamento, attraverso l'inserimento delle credenziali (PIN o SPID). Successivamente all'accoglimento dell'istanza di NASpi, da presentarsi a cura del lavoratore che ha subito il recesso entro i 68 giorni successivi al termine del rapporto per il quale il datore di lavoro ha versato il ticket di licenziamento, cliccando su "Dettagli", è reso disponibile il prospetto di calcolo (scaricabile in pdf), nel quale è indicata la durata dell'indennità con gli importi lordi da liquidare mensilmente (è stata anche predisposta, a vantaggio degli utenti, una indicazione che ricorda che la rata mensile di NASpi subisce, per previsione di legge, una progressiva riduzione del 3% a partire dal 4° mese di erogazione dell'indennità).

### CIG: "Cassetto previdenziale aziende" e funzionalità "Evidenze CIG"

L'Istituto, con messaggio 20 settembre 2018, n. 3455, ha reso noto che nel Cassetto Previdenziale Aziende è stata resa disponibile la funzionalità "Evidenze CIG", che, attraverso la fornitura dell'elenco per matricola di tutte le evidenze CIG con ticket, consente di monitorare i conguagli relativi alle autorizzazioni CIG gestite con il sistema del ticket, nonché permette l'analisi di errori che potrebbero determinare differenze di importi conguagliati comunicati con nota di rettifica.

### Ricongiunzione: al via il canale telematico

L'Istituto, con messaggio 25 settembre 2018, n. 3494, a integrazione della propria circolare n. 179/2014, ha co-

#### Lo Studio Associato Lupi & Puppo partecipa a:

Sicurezza sul lavoro - Ambiente - Qualità - Igiene degli alimenti

Check-up gratuito degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro


Valutazione dei rischi D.Lgs. n. 81/08

Legislazione ambientale su rifiuti, scarichi ed emissioni

Sistemi qualità norme ISO 9000/14000

Igiene degli alimenti e sistema HACCP Reg. CE n. 854-04

Formazione del personale



PROGETTO

SICUREZZA S.r.l.

Sede di Genova: Piazza Colombo 3/2 - Tel. 010.565.895 - 010.543.520 - Fax 010.561.996  
E-mail: [info@progettosingurezza-ge.it](mailto:info@progettosingurezza-ge.it)



municato che è stata resa disponibile la possibilità di presentare in via telematica le successive tipologie di istanza:

- ricongiunzione dalle casse professionali nel Fondo dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (gestioni ex ENPALS);
- ricongiunzione nel Fondo dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (gestioni ex ENPALS) e nei Fondi speciali elettrici, telefonici e volo;
- trasferimento nell'Ago, a titolo oneroso, delle posizioni assicurative dei Fondi speciali elettrici, telefonici e volo.

## G iurisprudenza

### Indennità di licenziamento: illegittimità del criterio di quantificazione

La Corte Costituzionale, con comunicato stampa 26 settembre 2018, ha reso noto di aver emanato una sentenza, che sarà depositata nelle prossime settimane, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 3, comma 1, D. Lgs. n. 23/2015, sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte in cui la normativa quantifica in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.

In termini analitici, la previsione di un'indennità crescente unicamente in ragione dell'anzianità di servizio è stata ritenuta dagli Ermellini contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza di cui agli articoli 4 e 35 della Carta costituzionale.

Tutte le ulteriori questioni sottoposte all'esame dei Giudici relative ai licenziamenti sono state dichiarate inammissibili o infondate.

Si ricorda che attualmente, in assenza del giustificato motivo soggettivo/oggettivo o della giusta causa di recesso, è prevista la condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennità di importo pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità, secondo le ultime modifiche apportate dal decreto legge 12 luglio 2018, n. 87.

### Permessi 104 e legittimità del licenziamento

La Sezione lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza del 2 ottobre 2018, n. 23891, esclude la legittimità del recesso intimato da un datore di lavoro privato ad un proprio dipen-

dente che, durante la fruizione dei permessi ex lege n. 104/1992, era stato trovato a svolgere diverse attività nell'interesse dell'assistito (spesa, operazioni postali, incontri con geometra ed architetto, ecc.), attività non direttamente riconducibili alla cura del parente disabile.

I Giudici della Suprema Corte, nel sanare l'illegittimità del recesso nel particolare caso sottoposto alla loro attenzione, approfittano per fare una utile ricognizione della normativa che attribuisce al dipendente 3 giorni al mese, frazionabili ad ore, per accudire parenti in condizioni di grave disabilità, ricordando che, secondo un orientamento consolidato della Cassazione stessa, il comportamento del lavoratore subordinato che si avvalga del permesso di cui all'articolo 33, della legge n. 104/1992 per attività estranee all'assistenza familiare, pone in essere l'ipotesi di abuso di diritto, in ragione del fatto che tale condotta è lesiva della buona fede nei confronti dell'azienda e origina un'indebita percezione dell'indennità nei confronti dell'INPS che eroga il trattamento.

In altri termini, ad avviso dei Giudici, il comportamento del lavoratore che fruisca delle assenze di cui alla legge n. 104/1992, anche solo in parte, per soddisfare esigenze personali comporta un elevato disvalore sociale, assunto che il costo di tale comportamento ricade sull'intera collettività.

Nel caso in specie, è stato però escluso l'utilizzo a fini personali delle ore di permesso, essendo stato possibile ricollegare, in base alle prove raccolte, le attività svolte dal dipendente, ad interessi specifici riconducibili ai disabili assistiti.

In altri termini, la Corte di Cassazione ha sottolineato che l'assistenza prevista dalla legge n. 104/1992 non può essere intesa riduttivamente come mera assistenza al soggetto disabile grave presso la propria abitazione, potendo legittimamente ricomprendere lo svolgimento di ulteriori attività di vario contenuto che l'assistito non sia in condizione di compiere autonomamente per via del proprio handicap.

### Apprendistato: tempo indeterminato bi-fasico

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17373/2017, ha confermato il proprio orientamento nonché le previsioni legislative ormai esplicitate dall'anno 2011, ribadendo la natura di contratto a tempo indeterminato del rapporto di apprendistato.

Sebbene non sia mai stato identificato come rapporto a termine, nel corso degli anni si è manifestata talvolta incertezza tra i datori di lavoro circa la natura del rapporto, che è stato ribadito dai Giudici essere qualificabile come un rapporto di natura "bi-fasica", costituito da una prima parte mista formazione-lavoro e da una parte, successiva al termine della parte formativa, la cui insorgenza è condizionata al mancato recesso con preavviso del datore al termine del periodo formativo, nella quale emerge unicamente la parte lavorativa.

Assunto quanto precede, il recesso illegittimo intimato nel corso di un contratto di apprendistato comporta l'applicazione dei rimedi sanzionatori previsti per i contratti a tempo indeterminato e non il risarcimento del danno, proprio del rapporto a termine, con liquidazione delle mensilità mancanti dal momento del recesso a quello di fine rapporto.

La Suprema Corte ha, in sostanza, ribadito che il termine del periodo formativo non può essere assimilato alla data di scadenza di un contratto a termine, ma costituisce unicamente la conclusione della prima fase a causa mista di un rapporto di lavoro che dal momento di costituzione è da considerarsi a tempo indeterminato.

Con riferimento al decorso del preavviso previsto al termine del rapporto, è necessario analizzare con cura le disposizioni dei diversi contratti collettivi, al fine di valutare quale è il periodo di decorso del preavviso, se interno al rapporto o successivo al termine dello stesso.

### Superamento del "de minimis": no allo sgravio

La Corte di Cassazione, con sentenza 2 ottobre 2017, n. 22995, ha affermato che il superamento dei limiti imposti dalla normativa UE sul "de minimis" per effetto della fruizione di sgravi contributivi, ha come conseguenza la mancata fruibilità dell'intera agevolazione richiesta e non solo della parte eccedente rispetto alla soglia "de minimis".

Si ricorda inoltre che, dallo scorso 12 agosto 2017, dovrebbe essere entrato in vigore il Registro nazionale degli aiuti di stato, attraverso cui dovrebbe poter essere possibile verificare che la fruizione degli sgravi rientranti nella normativa de minimis avvenga nel rispetto o meno delle disposizioni europee sugli aiuti di stato.

**INFORMAZIENZE**

Direzione, Redazione, Amministrazione: Via Martin Piaggio, 15 - 16122 Genova - Stampa: Litograph S.r.l., Via Geirato, 94R, Genova - Pubblicazione mensile, iscrizione Registro Stampa del Tribunale di Genova n° 32 del 14/10/93 - Direttore responsabile: Dario Lupi - Coordinatrice: Cristina Biancalani - Editrice COMSAS S.r.l.